



Comune di Terre Roveresche
Piazzale della Ripa 1
61038 Terre Roveresche PU
Codice Fiscale e Partita IVA 02624290413

**CAPITOLATO TECNICO POLIZZA CVT
CORPI VEICOLI TERRESTRI**

LOTTO 6



TUTELA VEICOLI

AUTO RISCHI DIVERSI AUTOVEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

Rischio: Forniamo di seguito una sintesi delle somme assicurate, sottolimiti e franchigie presenti in polizza:

Garanzie	Incendio – Furto - Eventi Socio Politici - Eventi Atmosferici –Kasko - Rottura Cristalli - Soccorso stradale
Massimali di garanzia	➤ € 25.000,00 per veicolo; ➤ € 10.000,00 per eventi atmosferici ➤ € 750,00 per rottura cristalli; ➤ € 750,00 per soccorso stradale ➤ € 250,00 per sostituzione veicolo

AUTO RISCHI DIVERSI AUTOVEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE (clausole non modificabili)

1) Variazioni del rischio e relative dichiarazioni

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice, su indicazione della medesima, direttamente o per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I medesimi termini di applicano al pagamento di proroghe e/o rinnovi.

Qualora, a seguito delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso la società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere il rischio di cui trattasi in copertura, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i..

Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

3) Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previste al comma 2 dell'Art. 1 - "Variazioni del rischio e relative dichiarazioni", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati il tutto al netto degli scoperti e franchigie contrattuali, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente comprese le eventuali regolazioni per il medesimo periodo di oltre il 500%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 50/2016, la revisione del prezzo.

Il Contraente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di revisione, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria eventuale controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza utile; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere il nuovo premio nei termini di cui all'art. 2 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

La medesima procedura si applicherà nel caso di diminuzione del rischio contemplata dal comma 3 dell'Art. 1 - "Variazioni del rischio e relative dichiarazioni" sia essa richiesta dal Contraente o dalla Società.

4) Recesso

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a centoventi giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre novanta giorni dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sempre che non sia intervenuto un accordo di revisione del prezzo con le modalità di cui all'art.3 che precede. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Recesso per aggravamento del rischio o eccessiva sinistrosità

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 3 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR, oppure

posta elettronica certificata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

Recesso per diminuzione del rischio

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 3 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Recesso annuale

Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata-PEC da inviarsi 90 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata – PEC da parte del ricevente

5) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

6) Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto, alla Società o al Broker, entro 20 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Servizio competente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Quanto sopra se non diversamente regolato dalle condizioni previste ai singoli contratti.

7) Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera Raccomandata A.R..

In ambedue i casi, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

La Società non potrà disdettare la singola polizza, ma l'insieme delle polizze del Lotto di cui fa parte il contratto di assicurazione interessato. È esclusiva facoltà del Contraente richiedere continuità di garanzia per i contratti non colpiti dal sinistro che ha determinato il recesso.

8) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

9) Arbitrato

Non previsto. Per le eventuali controversie si farà riferimento a quanto stabilito dalla normativa vigente prevista.

10) Assicurazione presso diversi Assicuratori

L'Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Solo in caso di sinistro l'Assicurato deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

11) Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale.
2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria.
3. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
4. I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.

12) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

13) Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.

14) Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

15) Effetto e durata del contratto

La presente polizza ha effetto dalle ore 24:00 del 30.06.2018 e scadenza alle ore 24:00 del 30.06.2023, scadenze semestrali al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, escludendosi fin d'ora la clausola del tacito rinnovo.

Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 90 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente, per un periodo fino a 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all'espletamento di nuova gara.

L'Assicurato ha facoltà di richiedere detto periodo di proroga e la Società si impegna a concederlo alle stesse condizioni economiche e normative, anche per recesso anticipato per sinistro o alla scadenza intermedia della polizza.

16) Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma del D. Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio Centrale Spa Via degli Abeti, 80 – 61122 Pesaro.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite Centrale S.p.a., e in particolare:

- il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore;
- è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia;

- la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime;
- le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;
- la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;
- le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell'Ente Contraente verranno da questo trattenute all'atto del perfezionamento;
- le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
- il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
- la Società incarica il Broker dell'esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l'avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell'importo del premio comunicato che si impegna a versare entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di incasso;
- il Broker comunicherà inoltre tramite telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Pertanto il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell'importo del premio che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Nell'eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima;
- in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore;
- la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.
- la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

Al Broker verranno retrocesse provvigioni – che restano a esclusivo carico dell'Agenzia e/o dell'Impresa aggiudicataria - pari all' 8% dei premi.

17) Estensione territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero, salvo quanto diversamente regolato nelle singole condizioni di polizza.

18) Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società, fornitrice dei servizi assicurativi, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi del comma 9bis della legge n.136/2010 e ss.mm. e ii. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto dei contratti.

19) Informativa sui sinistri

La Società si impegna a fornire, con cadenza semestrale, qualificati resoconti in formato excel sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato all'Assicurato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

AUTO RISCHI DIVERSI AUTOVEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN PARTICOLARE
--

18) Descrizione del rischio

- a) La garanzia è prestata per le autovetture e/o i veicoli non di proprietà/locazione del Contraente, utilizzati da:

- Componenti della Giunta del Contraente ivi compreso il Sindaco ed il Vice Sindaco;
- Segretario, Dirigenti Esterni nominati con appositi atti deliberativi, Dipendenti del Comune di Terre Roveresche nonché parasubordinati;

in occasione di missioni e/o adempimenti di servizio per conto del Contraente purché autorizzati dallo stesso Ente Contraente.

In caso di sinistro il Comune di Roveresche (di seguito denominato solo Ente) si impegna a rilasciare dichiarazione scritta nella quale si attesti che al momento dell'evento il conducente era autorizzato all'uso dell'autovettura per motivi di servizio.

- b) La garanzia di cui alla presente polizza è inoltre estesa al personale dipendente e non dell'Ente, distaccato presso Aziende, Società o Enti in virtù di appositi atti dell'Amministrazione.

L'Ente comunicherà, in sede di regolazione, il numero dei chilometri rimborsati anche a questo personale dalle Aziende, Società o Enti in cui tali persone sono state distaccate.

19) Rischi assicurati

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita dei veicoli assicurati, conseguenti a:

- incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine (INCENDIO);
- furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto e della rapina (FURTO);
- danni in genere, compreso l'incendio, avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (EVENTI SOCIO POLITICI);
- danni materiali e diretti, avvenuti in conseguenza di inondazioni, trombe d'aria, caduta di grandine e di neve, valanghe e slavine (EVENTI ATMOSFERICI);
- danni determinati da causa fortuita e violenta per effetto della circolazione, sia che questa avvenga su area pubblica che su area privata (KASKO).

20) Veicoli assicurati

Ai fini della validità della garanzia si conviene :

- che l'Ente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi delle autovetture assicurate;
- che le missioni siano indicate in apposita documentazione, in possesso dei competenti uffici dell'Ente e redatta secondo le disposizioni regolamentari dell'Ente medesimo;
- che l'Ente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi dei veicoli assicurati, ma dovrà fornire a richiesta della Compagnia l'identificazione anagrafica dei beneficiari di tale garanzia.

21) Massimali di garanzia

La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" fino alla concorrenza di **€uro 25.000** (*venticinquemilaEuro*) per ciascun veicolo assicurato fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

La garanzia Eventi Atmosferici è prestata fino alla concorrenza di **€uro 10.000** (*diecimilaEuro*) ciascun veicolo assicurato.

22) Impianti installati ed accessori fono-audio-visivi

Si precisa che la garanzia comprende i danni ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, compresi anche l'eventuale radio ricetrasmittente, cronotachigrafo, impianto antifurto e gli eventuali accessori fono-audio-visivi installati.

23) Rottura cristalli

La garanzia assicura le spese sostenute per sostituire i cristalli dei veicoli assicurati a seguito di rottura dei medesimi, comunque verificatesi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di **€ 750,00** (*settecentocinquantaEuro*) per sinistro senza l'applicazione di alcuna franchigia.

24) Soccorso stradale

La Società garantisce le spese sostenute per il trasporto o il traino dei veicoli assicurati, a seguito di un danno risarcibile ai sensi del presente contratto.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di **€ 750,00** (*settecentocinquantaEuro*) per sinistro senza l'applicazione di alcuna franchigia .

25) Autovettura in sostituzione.

La Società rimborsa le spese sostenute per il noleggio di una autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui all'art. 19 Rischi assicurati.

Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di **€ 250,00** (*duecentocinquantaEuro*) per sinistro senza l'applicazione di alcuna franchigia.

26) Ricorso terzi da incendio

La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio, dall'esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione o altre parti del veicolo assicurato quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della legge 990/69 ovvero del D. Lgs. 209/2005 e s.m. e i.

27) Esclusioni relative alle garanzie Incendio, Furto e Kasko

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;

- b) determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o Assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate;

28) Esclusioni relative alla sola garanzia Kasko

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- b) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o assicurato e/o Conducente;
- c) determinati da vizi di costruzione;
- d) subiti a causa diretta di manovre a spinta, a mano o di traino che non riguardi rimorchi o roulotte agganciati a norma del Codice della Strada;
- e) conseguenti o successivi a furto (consumato o tentato) e/o rapina, cagionati da incendio, esplosione o scoppio se non determinati da uno degli eventi previsti *all'Art.19* delle presenti condizioni dattiloscritte;
- f) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dalle ruote (cerchioni, coperture, e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza.

29) Liquidazione dei danni

Danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro.

Danno parziale: liquidazione con degrado d'uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici, elettrici ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d'uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo).

Indennizzo IVA: qualora l'Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta.

30) Rinuncia al diritto di surrogazione

Limitatamente alla garanzia Kasko, la Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'Art.1916 C.C. nei confronti del conducente del veicolo.

31) Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, ed a tutti gli altri Stati in genere per i quali è rilasciata la Carta Internazionale di Assicurazione (carta verde).

32) Regolazione premio

Entro 90 giorni da ogni scadenza annuale del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'ammontare complessivo dei chilometri percorsi in occasione di missioni e/o adempimenti di servizio dai soggetti di cui *all'art. 18 delle Condizioni particolari dattiloscritte*, affinché si possa procedere alla regolazione del premio.

La differenza attiva risultante dall'appendice di regolazione sarà versata nei tempi contrattualmente previsti dalle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" che decorreranno dal ricevimento da parte del Contraente del documento di regolazione.

Nel caso in cui di dati forniti a consuntivo siano inferiori a quelli preventivati in polizza, non si procederà ad alcun rimborso in quanto il premio anticipato rimane comunque integralmente acquisito dalla Compagnia.

33) Altre coperture assicurative

L'Ente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio per lo stesso rischio e quindi la polizza opererà indipendentemente dall'esistenza di altre polizze stipulate.

34) Franchigie e scoperti

Si precisa che, in caso di sinistro, non verrà applicato alcuno scoperto o franchigia salvo eventuali deroghe specificate indicate nelle singole garanzie. In caso di sinistro il danno sarà liquidato integralmente al Dipendente od Amministratore e le relative franchigie andranno recuperate in capo al Contraente in fase di scadenza annuale

35) Computo del premio

Si conviene che il computo del premio sia determinato applicando Euro finiti per ogni chilometro. Il premio annuo viene anticipato dal Contraente secondo il seguente criterio:

- per ogni anno sulla base di un preventivo di Km 10.000.

Il Contraente

La Società

Documento firmato digitalmente